

DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE n. 7 del 18 febbraio 2021

Oggetto: Rinnovo cariche Organi di Giustizia e Ufficio del Procuratore federale.

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTI gli artt. 29 comma 2, 39 comma 3, e 53 comma 4 del Regolamento di Giustizia federale;
- RILEVATA la necessità di procedere alla nomina dei nuovi componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale;
- VISTI l'art. 39, commi 1 e 2, dello Statuto federale e gli artt. 28, comma 2, nonché 29, comma 1, del Regolamento di Giustizia federale, sulla determinazione dei componenti e dei requisiti per la carica del Giudice Sportivo Nazionale;
- VISTI l'art. 43, commi 4 e 6, dello Statuto federale e l'art. 39, commi 2 e 4, del Regolamento di Giustizia federale, sulla determinazione dei componenti e dei requisiti per la carica del Tribunale federale e della Corte Federale di Appello, anche in funzione di Corte Sportiva di Appello (ex art. 41, comma 2, dello Statuto federale e art. 30, comma 1, Regolamento di Giustizia federale);
- VISTI gli artt. 21, comma 2 e 22, comma 1, dello Statuto federale nonché l'art. 53, comma 2, del Regolamento di Giustizia federale, sulla determinazione dei componenti e dei requisiti per la carica dell'Ufficio del Procuratore federale;
- VISTI gli artt. 20, comma 2, lett. a) e b) dello Statuto federale nonché 18, comma 2, lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia e la ivi prevista procedura di selezione;
- VISTO l'art. 16, comma 2, lettera l) dello Statuto federale;

DELIBERA

1) **dichiarare** la vacanza delle posizioni in seno agli Organi di Giustizia sportiva e all'Ufficio del Procuratore federale a seguito della scadenza dei relativi incarichi;

2) di **procedere** alla copertura di tutte le posizioni conseguentemente vacanti negli Organi di Giustizia Sportiva e nell'Ufficio del Procuratore federale mediante la procedura di selezione di cui gli artt. 20, comma 2, lett. a) e b) dello Statuto federale nonché 18, comma 2, lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia, conferendo all'uopo ampio mandato al Segretario Generale e impegnandosi sin d'ora a ratificare e comunque convalidare ogni atto strumentale e/o prodromico a tal fine posto in essere. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui sopra e sino all'accettazione delle cariche da parte dei soggetti nominati, al fine di garantire il corretto funzionamento della giustizia endofederale, gli attuali componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale restano in carica in regime di *prorogatio*.

Il Segretario Federale

Il Presidente